

Webinar 11.3.2021

avv. Giovanni Rocchi

vice-presidente Camera Civile di Brescia
membro GdL Fondazione Italiana Innovazione Forense
tesoriere del Circolo dei Giuristi Telematici

Introduzione al PCT e alle notificazioni a mezzo PEC



SOMMARIO

01

LE FONTI DEL PCT

esame delle fonti normative del PCT e delle tecnologie abilitanti

02

DIFFUSIONE DEL PCT

uffici ai quali si applica la normativa del PCT

03

ARCHITETTURA PCT

come è strutturato il sistema del PCT

04

TECNOLOGIE ABILITANTI

posta elettronica certificata
firma digitale

05

IL TESTO UNICO DEL PCT (DL 179/12)

esame delle disposizioni

06

LE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

la legge 53/1994

Le fonti del PCT

DL 29.12.2008 n.185 - Obbligo PEC

L 31.12.2012 n.237 - Pubblicazione PEC

DL 29.12.2009 n.193 "Digitalizzazione giustizia"

DL 18.10.2012 n.179 - "Testo Unico PCT"

DL 24.6.2014 n. 90 - "Rimodulazione obbligatorietà"

DL 27.6.2015 n.83 - "Facoltà deposito telematico"

DM 21.2.2011 n.44 - Regole Tecniche P(C)T

Prov. Resp. SIA 16.4.2014 - Spec. Tecniche PCT

Codice di procedura civile

Circolare 231015 Min. Giustizia Adempimenti PCT

L 21.1.1994 n.53 - Notificazione a mezzo PEC

DPCM 2.11.2005 Regole Tecniche PEC

DPR 11.2.2005 n.68 Regolamento PEC

Reg. del Consiglio EU 910/2014 23.7.2014 eIDAS

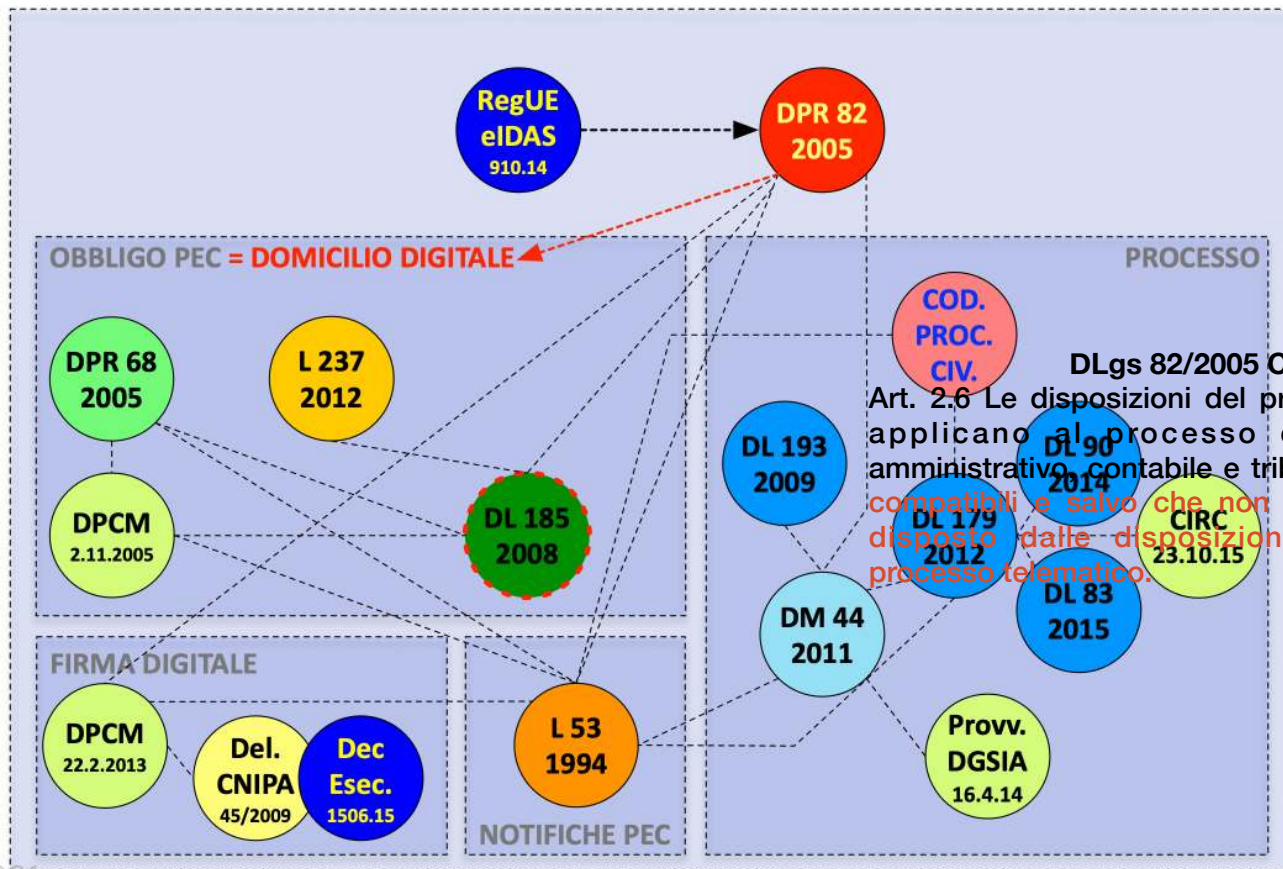
DPR 7.3.2005 n.82 (CAD)

DPCM 22.2.2013 Firma Digitale

Delib. CNIPA n.45/2009 (mod. det. DIGITPA 28.7.2010)

Decisione di esec. n.1506.2015 Firme Elettroniche

ECOSISTEMA DELLE FONTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO



ISTITUTI EMERGENZIALI



DL 11.2020

8.3.2020

DL 18.2020

17.3.2020

DL 34.2020

19.5.2020

DL 137.2020

28.10.2020

ISTITUTI EMERGENZIALI

- obbligo deposito telematico atti introduttivi
- obbligo pagamento telematico C.U.
- udienza a trattazione scritta
- udienza da remoto
- giuramento CTU per iscritto
- udienze separazione/divorzio consensuali a trattazione scritta
- facoltà deposito telematico giudizi di cassazione (Decreto 27.2.2021)
- udienza trattazione scritta giudizi di cassazione (Prot. CNF 27.10.2020)
- formula esecutiva telematica
- procura alle liti da remoto (DL 83.2020)



TRIBUNALI

31.12.2014



CORTI APPELLO

30.6.2015



CORTE DI CASSAZIONE

DEPOSITI DALL'1.4.2021



GIUDICI DI PACE

SOLO COMUNICAZIONI

Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti

Da luglio 2014 a dicembre 2020

ricevuti in totale **56.042.988** atti.

Nel dettaglio, oltre alle richieste di visibilità dei fascicoli^(*), sono stati depositati:

2.489.544 ricorsi per decreto ingiuntivo

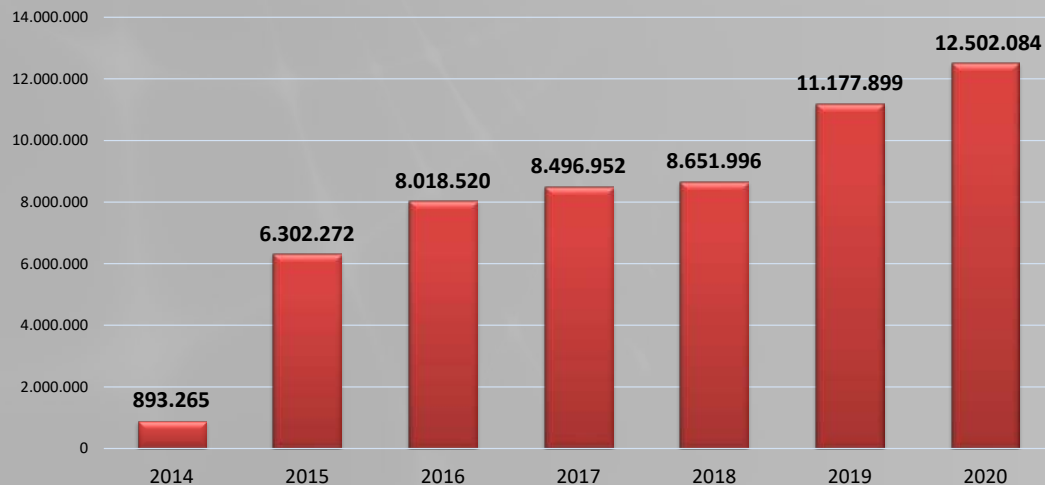
2.093.208 atti introduttivi e di costituzione

42.258.852 atti endo-procedimentali

(*) Le richieste di visibilità sono state conteggiate solo dal 2019 in poi

Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti

Andamento annuale



N.B.: a seguito di riclassificazione di alcune tipologie di atti in precedenza non calcolati, i dati del 2019 sono stati aggiornati rispetto alle precedenti pubblicazioni

Provvedimenti nativi digitali depositati dai magistrati

Dal luglio 2014 a dicembre 2020:

Ricevuti in totale **34.256.430** atti.

Nel dettaglio i magistrati hanno depositato:

1.954.400 sentenze

18.577.097 decreti e ordinanze

2.457.558 decreti ingiuntivi

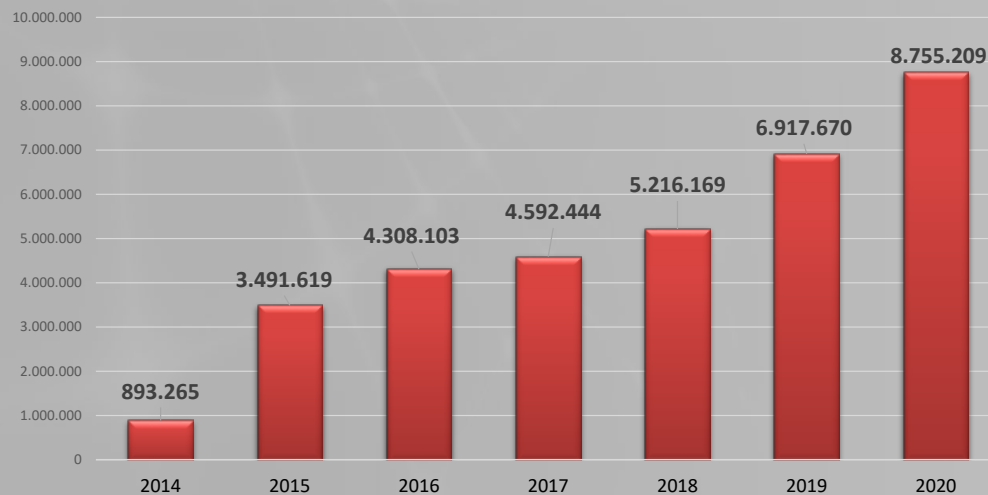
9.126.563 verbali di udienza

1.951.820 altro (visti e ord. ing. europee) (*)

(*) La tipologia «altro» è conteggiata solo dal 2019 in poi

Provvedimenti nativi digitali depositati dai magistrati

Andamento annuale



N.B.: a seguito di riclassificazione di alcune tipologie di atti in precedenza non calcolati, i dati del 2019 sono stati aggiornati rispetto alle precedenti pubblicazioni

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO



DM 44/11 (Regole tecniche PCT)
Art. 2 (Definizioni)
 m) **soggetti abilitati**: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:

...
 3) **soggetti abilitati esterni privati**: i difensori della parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

Soggetto abilitato esterno

Art. 27 (Visibilità delle informazioni)
 1. Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19, il dominio giustizia consente al **soggetto abilitato esterno** l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito o svolge attività di esperto o ausiliario.

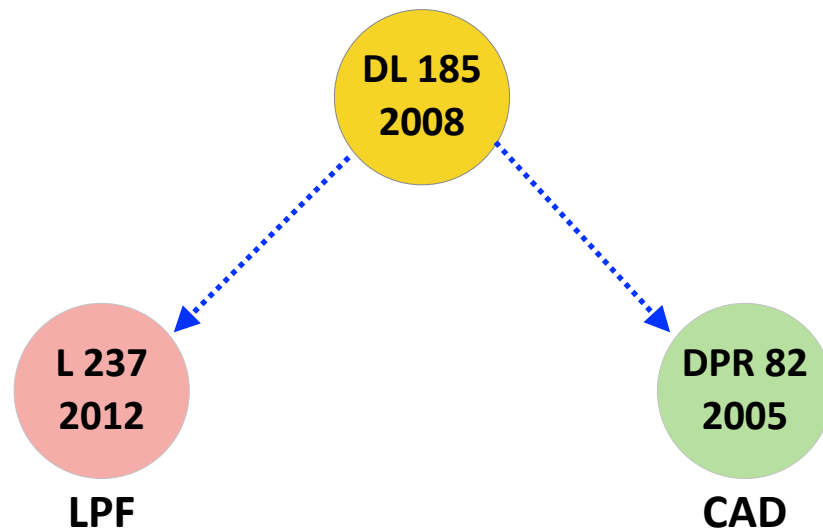
Utente privato
 (Cittadino e impresa)

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



LA TECNOLOGIA ABILITANTE

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC PER I PROFESSIONISTI

Art. 16 DL 185.2008 (conv. L 2.2009)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il **proprio indirizzo di posta elettronica certificata** o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un **elenco riservato**, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA

Art. 16 DL 185.2008

comma 6

INDICE PP.AA.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16 DL 185.2008

comma 8

IMPRESE IN FORMA INDIVIDUALE

Art. 5 DL 179.2012

REGISTRO PP.AA.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16 DL 179.2012

comma 12

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

Art. 16 L 231/2012
(Legge professionale forense)

Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli **indirizzi di posta elettronica [certificata]** comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.**

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

DM 44/11 (Regole tecniche PCT)

Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'**indirizzo di posta elettronica certificata** dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

DM 44/11 (Regole tecniche PCT)

Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il **registro generale degli indirizzi elettronici** è costituito mediante i dati contenuti negli **elenchi riservati** di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

**LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

**DL 185
2008**

**L 237
2012**

**DPR 82
2005**

OBBLIGATORietà INDIRIZZO PEC

Provvedimento DGSIA 23.4.2014

ART. 8 (Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici)

... l'ente può procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche:

...

f) il file [ComunicazioniSoggetti.xml](#) o il file ComunicazioneSoggettiPP. AA.xml deve essere conforme all'XML-Schema di cui all'Allegato 2;

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

ComunicazioniSoggetti.xml

```
<ComunicazioneSoggetto>
  <OperazioneRichiesta>inserimento</OperazioneRichiesta>
  <Soggetto codiceFiscale="RCCGNN65L02B157C">
    <Nome>GIOVANNI</Nome>
    <Cognome>ROCCHI</Cognome>
    <DatiNascita>
      <tb:DataNascita>1965-07-02</tb:DataNascita>
      <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
      <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
    </DatiNascita>
    <Ruolo status="attivo">Avvocato</Ruolo>
    <PostaElettronicaCertificata>giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it</PostaElettronicaCertificata>
    <DomicilioLegale>
      <tb:Indirizzo>Via Vittorio Emanuele II, 1</tb:Indirizzo>
      <tb:CAP>25122</tb:CAP>
      <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
      <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
      <tb:Riferimenti>
        <tb:telefono>030297070</tb:telefono>
        <tb:fax>0302970730</tb:fax>
        <tb:e-mail>grocchi@studiolegalegrassi.it</tb:e-mail>
      </tb:Riferimenti>
    </DomicilioLegale>
  </Soggetto>
</ComunicazioneSoggetto>
```

LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

ComunicazioniSoggetti.xml

```
<ComunicazioneSoggetto>
  <OperazioneRichiesta>Inserimento</OperazioneRichiesta>
  <Soggetto codicifiscale="RCCNN65L82B157C">
    <Nome>GIOVANNI</Nome>
    <Cognome>ROCCHI</Cognome>
    <DataNascita>
      <DataNascita>1965-07-02</DataNascita>
      <DataNascita>1965-07-02</DataNascita>
      <DataNascita>1965-07-02</DataNascita>
    </DataNascita>
    <Ruolo status="attivo">Avvocato</Ruolo>
    <PostaElettronicaCertificata>giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it</PostaElettronicaCertificata>
    <DomicilioLegale>
      <Indirizzo>Via Vittorio Emanuele II, 1</Indirizzo>
      <CAP>25122</CAP>
      <Comune>BRESCIA</Comune>
      <Provincia>BS</Provincia>
      <Riferimenti>
        <Telefono>030297870</Telefono>
        <Fax>0302978730</Fax>
        <E-mail>giocchi@studiolegalegrassi.it</E-mail>
      </Riferimenti>
    </DomicilioLegale>
  </Soggetto>
</ComunicazioneSoggetto>
```

COA

RegIndE

■ Pubblici elenchi
gestiti dal Ministero della Giustizia

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Totale soggetti attivi: 1.233.996

di questi, gli avvocati attivi iscritti sono: 255.069

di cui 246.629 con indirizzo di PEC (97%)

Registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni

Totale PP.AA. iscritte: 2.982

di cui 1.988 con indirizzo di PEC (67%)

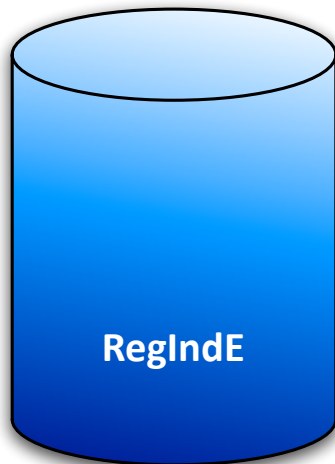
LA TECNOLOGIA ABILITANTE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185
2008

L 237
2012

DPR 82
2005

Nazionale



RegIndE



Distrettuale



Anagrafiche
distrettuali



Modulo
UA1

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Servizio distrettuale per l'anagrafica avvocati e CTU

Via Lattanzio Gambara, n.40 – 25122 Brescia – Tel. 0307673523 – fax. 0307673502 – email: anagrafichecivili.ca.brescia@giustizia.it

Modulo di comunicazione di variazione anagrafica – Art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445

IMPORTANTE! L'anagrafica Avvocati e CTU gestisce i singoli professionisti. In caso di studi associati è indispensabile compilare un modulo per ogni professionista.

Il/la sottoscritto/a: ☐ Avvocato ☐ Praticante Avvocato ☐ CTU

(I campi segnalati con * sono riservati ai CTU)

Cognome Nome

Nato a il

(Comune, Provincia)

(data)

Codice Fiscale

Ordine Professionale*

Albo di

Materia*

Specializzazione*

☐ Il seguente indirizzo si AGGIUNGE a quello già presente in anagrafica, [inquestoCircondario](#)

☐ Il seguente indirizzo sostituisce ogni altro indirizzo attualmente presente in anagrafica.

☐ Altro

Indirizzo il

(Via, Piazza, num. civico)

CAP Città Prov.

Telefono/i Tel Cellulare

Fax

Email (non PEC)

Documenti da allegare: fotocopia non autenticata del Codice Fiscale del richiedente

Brescia, _____
(data)

Firma _____

LE TECNOLOGIE ABILITANTI

LA FIRMA DIGITALE



Quadro normativo

REG.
eIDAS

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Vigore 17.9.2014
Applic. 1.7.2016

CAD

D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale

art. 71

D.Lgs. 13.12.2017 n.217
art. 65.10

DPCM 22.02.2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle **firme elettroniche** avanzate, qualificate e digitali

REGOLAMENTO eIDAS

ART. 3

12) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

una firma elettronica **avanzata** creata da un **dispositivo** per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un **certificato qualificato** per firme elettroniche;



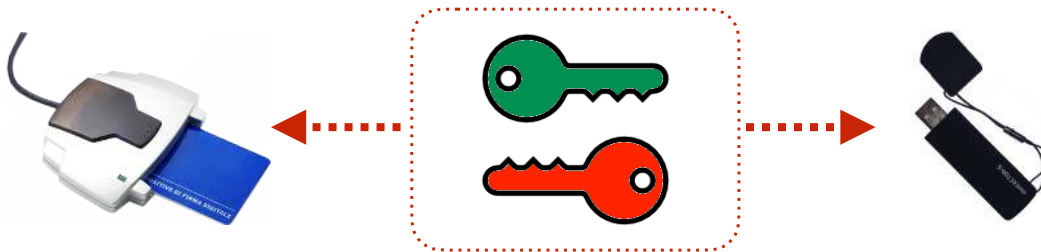
Art. 3 nn.14 e 15
Art. 28 Reg.
Allegato I

DLGS 82.2005 - CAD

ART. 1

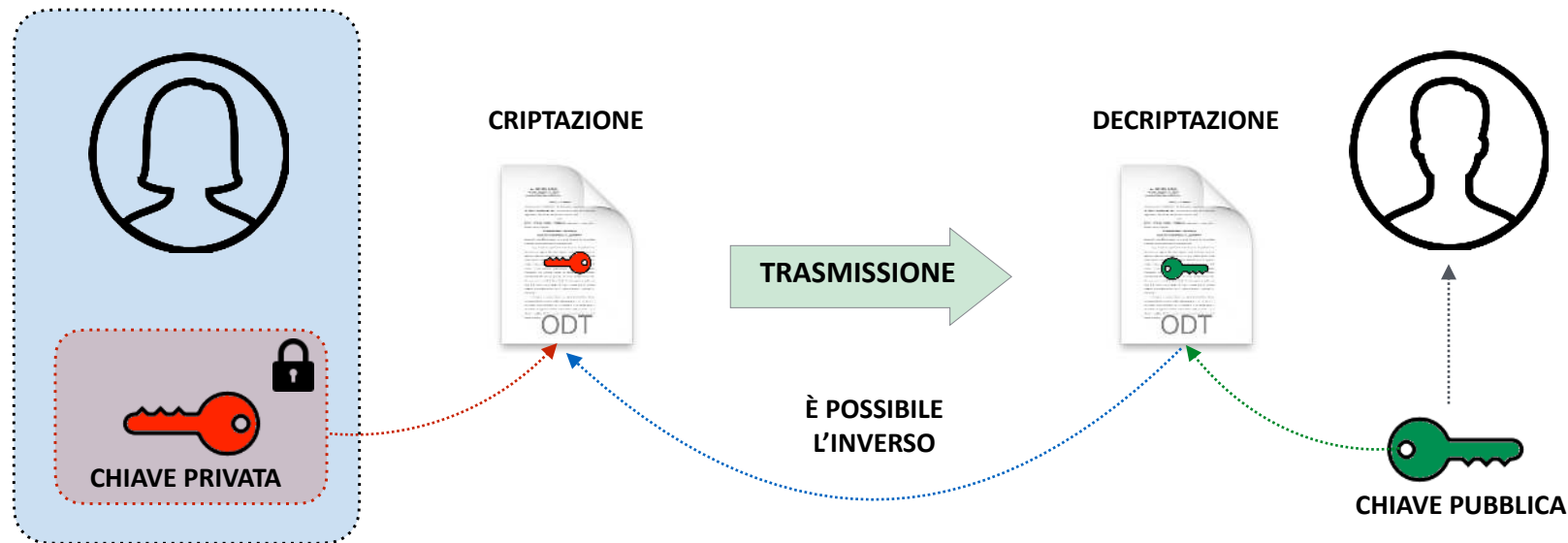
s) FIRMA DIGITALE

un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



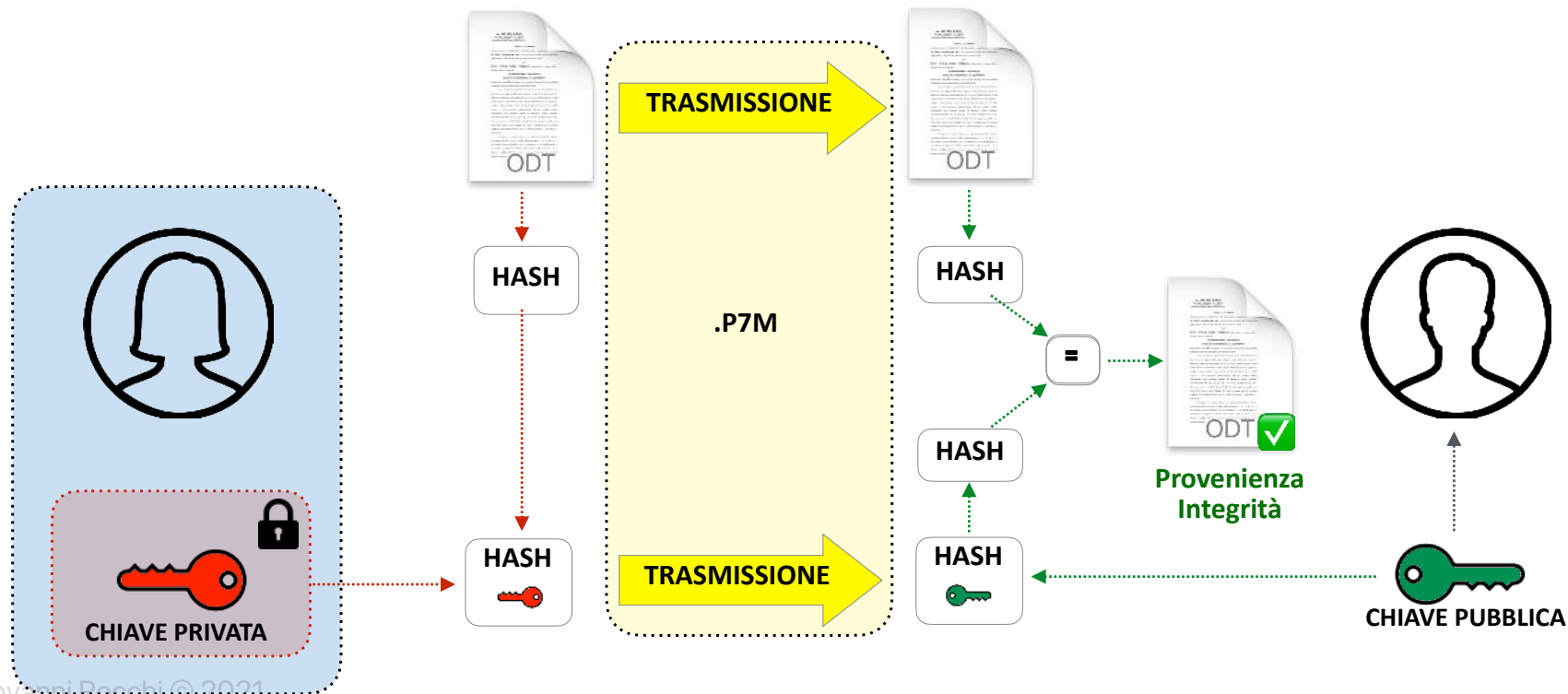
FIRMA DIGITALE

Crittografia a chiave asimmetrica



FIRMA DIGITALE

Lo schema di funzionamento



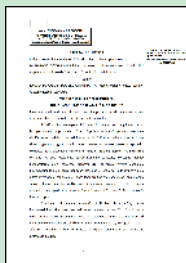
Cryptographic Message
Syntax

FIRMA DIGITALE

Tipologie di firma digitale

CAdES

CMS Advanced
Electronic Signature



.P7M

tutti i tipi di file

PAdES

PDF Advanced
Electronic Signature



.PDF

solo file .pdf

XAdES

XML Advanced
Electronic Signature



.XML

solo file .xml

Ammesse nel PCT

NO PCT

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 dicembre 2012

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA**

N. 208/L

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.

**Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012,
n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese.».**

IL “TESTO UNICO” DEL PCT

D.L. 179/2012 - TITOLO IV

Art. 16 COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI DI CANCELLERIA	Art. 16 bis OBBLIGATORIETÀ DEPOSITI TELEMATICI	Art. 16 bis ATTESTAZIONI ATTI CONTENUTI FASCICOLO INFORM.
Art. 16 ter PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC	Art. 16 sexies DOMICILIO DIGITALE	Art. 16 septies TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 16 octies UFFICIO DEL PROCESSO	Art. 16 decies ATTESTAZIONE CONFORMITÀ ATTI E PROVVEDIMENTI	Art. 16 undecies MODALITÀ DI ATTESTAZIONE



COMUNICAZIONI TELEMATICHE

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

SONO STRUMENTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CANCELLERIA

ART. 45 Disp. Att. CPC

...

Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 1967/2015/CC

Mittente	"Per conto di: tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Destinatario	giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Rispondi a:	tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it
Data	Gio 18:27
Priorità	Normale

 Firma verificata. Il messaggio risulta firmato dal gestore Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. Visualizza certificato

Messaggio di posta certificata
Il giorno 23/02/2017 alle ore 16:27:38 (+0100) il messaggio
"COMUNICAZIONE 1967/2015/CC" è stato inviato da "tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it"
indirizzato a:
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 65F4F805-81F9-3165-2B88-FE79F6A05F03@telecompost.it

Oggetto: **COMUNICAZIONE 1967/2015/CC**
Mittente: tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it
Destinatario: giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Data: Gio 18:27

Tribunale Ordinario di Treviso.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: SI

tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: /2015
Giudice: _____
Attore principale: _____
Conv. principale: _____

Oggetto: RINVIO ALL'UDENZA DI PRIMA COMPARIZIONE / TRATTAZIONE (ART. 183)
Descrizione: UDENZA DI PRIMA COMPARIZIONE/TRATTAZIONE RINVIATA AL 08/06/2017 11:00

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DL 179.2012

Art. 16

...

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate **esclusivamente** per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, ...

ESCLUSIVITÀ

PP.AA. in giudizio
con dipendente

Parte in giudizio
personalmente

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che **non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo**, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di **mancata consegna** del messaggio di posta elettronica certificata per **cause imputabili al destinatario**.

IMPOSSIBILITÀ

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DLGS 115.2002 (TU Spese di giustizia)

Art. 40



**SANZIONE
INDIRETTA**

...

1-ter. L'importo del diritto di copia, **aumentato di dieci volte**, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DL 179.2012

Art. 16

...

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per **causa non imputabile al destinatario**, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.



RITORNO AL
CARTACEO

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Cronologia dell'entrata in vigore

15.1.2011

Tribunale e Corte Appello Brescia DM 25.10.2010 (pubbl. 31.12.2010)

11.7.2020

Giudice di Pace di Chiari DM 25.5.2020 (pubbl. 26.6.2020)

1.11.2020

Giudice di Pace di Brescia DM 30.9.2020 (pubbl. 17.10.2020)

15 giorni

dalla pubblicazione del decreto di accertamento funzionalità servizi comunicazione per autorità diverse da Tribunali e Corti di Appello

■ Comunicazioni telematiche

Effettuate esclusivamente in modalità telematica da tutti i tribunali, corti d'appello e Corte di Cassazione, nonché dagli uffici dei Giudici di pace già a valore legale e da quelli che hanno in corso la sperimentazione per il riconoscimento del valore legale.

Da luglio 2014 a luglio 2020:

- Consegnate **125.221.889**
- In media **1.522.358** al mese

A large teal circle outline is centered on the page, framing the title text.A thick orange arc is located in the top-left corner of the slide.A thick yellow arc is located in the bottom-right corner of the slide.

DEPOSITO TELEMATICO

**NORMATIVA
ORDINARIA**

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. ... a decorrere dal **30 giugno 2014** nei **procedimenti civili**, **contenziosi o di volontaria giurisdizione**, innanzi al tribunale, il **deposito degli atti processuali e dei documenti da parte** dei **difensori delle parti precedentemente costituite** ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ...

difensori

**NORMATIVA
ORDINARIA**

OBBLIGATORietà DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

... Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei **soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria** ...

consulenti d'ufficio, custodi, ecc.

Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai **soggetti da esse nominati**.

consulenti di parte

**NORMATIVA
ORDINARIA**

OBBLIGATORietà DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Procedure esecutive

2. ... A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della **nota di iscrizione a ruolo** ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

**NORMATIVA
ORDINARIA**

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Procedure concorsuali

3. Nelle **procedure concorsuali** la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del **curatore**, del **commissario giudiziale**, del **liquidatore**, del **commissario liquidatore** e del **commissario straordinario**.

**NORMATIVA
ORDINARIA**

OBBLIGATORietà DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Decreti ingiuntivi

4. A decorrere dal **30 giugno 2014**, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il **deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti** ha luogo **esclusivamente con modalita' telematiche**. ... Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

NORMATIVA EMERGENZIALE

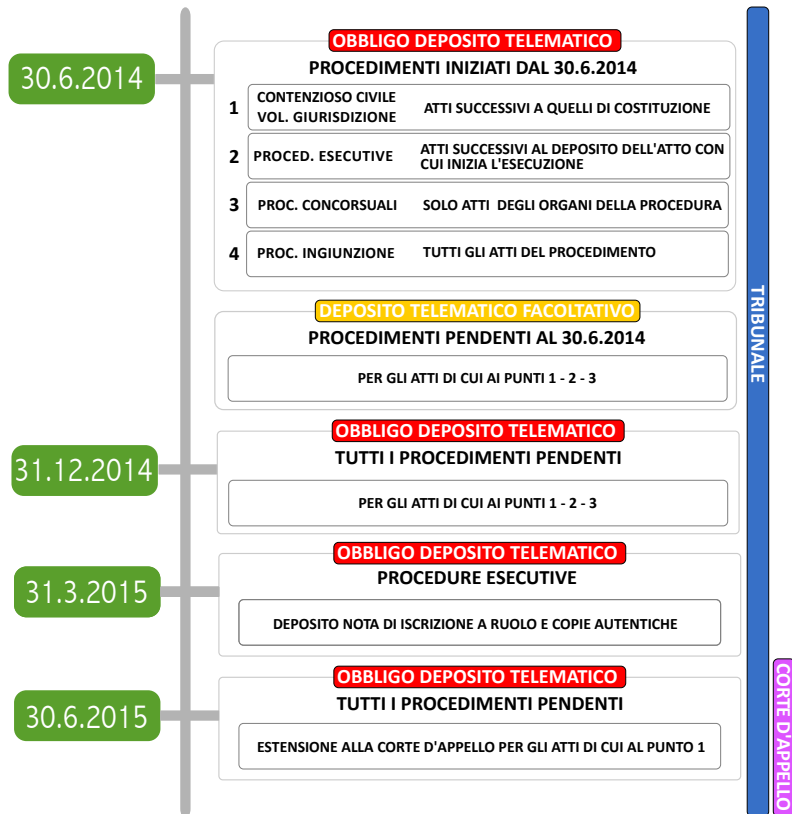
OBBLIGATORIETÀ ESTESA DEL DEPOSITO TELEMATICO

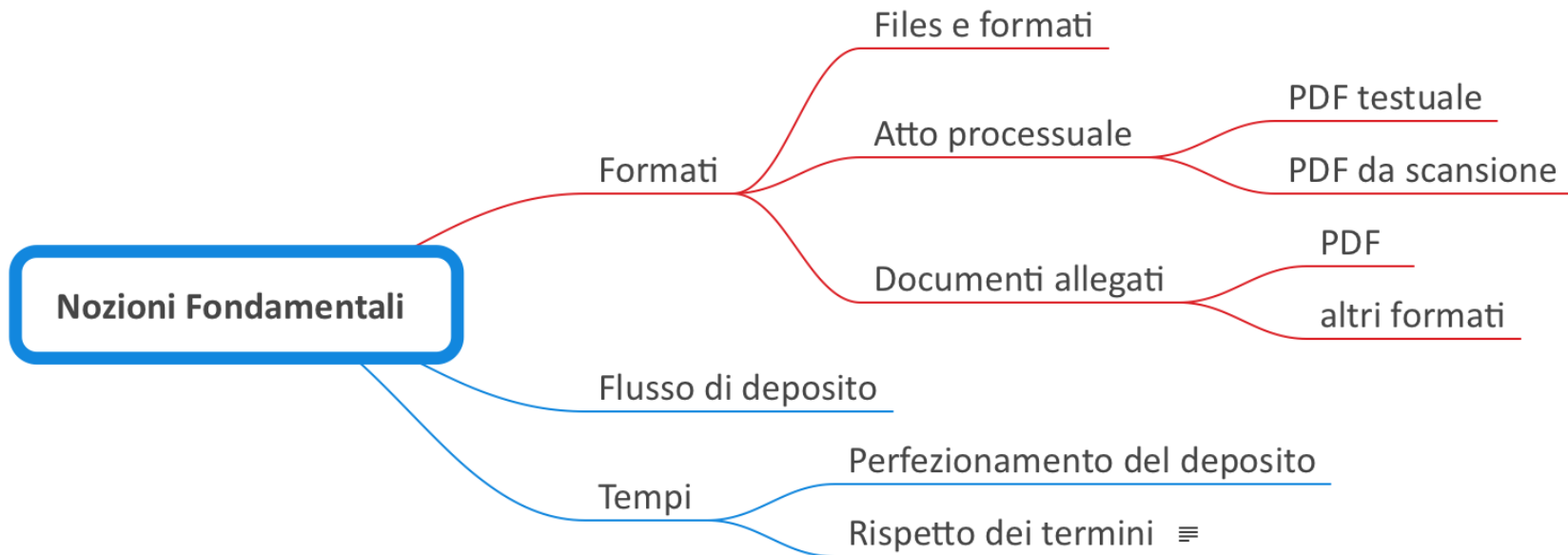
DL 34.2020 Art. 221

3. Negli uffici che, hanno la **disponibilità del servizio di deposito telematico**, anche gli atti e i documenti di cui all'*articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo....

Attualmente vigente fino al 30.4.2021

L'OBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DOPO IL DL.90/2014 (AGG. AL DL.132/2014)





DM 44.11

Regole tecniche del Processo Telematico

DM 21.2.2011 n.44

Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art.11 - Formato dell'atto del processo

Art.12 - Formato dei documenti informatici allegati

Specifiche tecniche del PCT ex art.34 DM 44/11

**Provvedimento 16 luglio 2014
del Responsabile per i sistemi
informativi automatizzati**

DM 44.11

Regole tecniche del Processo Telematico

Art. 11

Formato dell'**atto del processo** in forma di documento informatico

1. L'atto del processo in forma di **documento informatico** e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei **formati previsti dalle specifiche tecniche** di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in **formato XML**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.



datiAtto.xml

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

Il formato degli atti processuali
artt. 11 RT e 12 ST

- **documento informatico**
- formato **PDF**
- privo di **elementi attivi**
- ottenuto da **trasformazione** di documento testuale
- sottoscritto con **firma digitale**
- corredato da file .xml che contiene le **informazioni strutturate**

Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Specifiche tecniche del Processo Telematico

CAD - Articolo 1

p) **documento informatico**: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

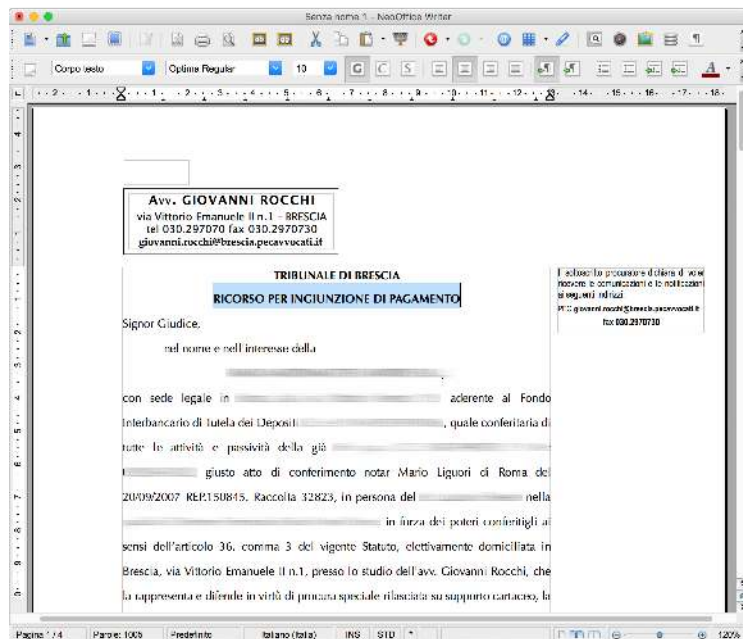
PDF

Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file usato per presentare e scambiare documenti in modo affidabile, **indipendentemente dal software, dall'hardware o dal sistema operativo**. Ideato da Adobe, il formato PDF è diventato uno standard aperto incluso nella categoria ISO (International Organization for Standardization).

Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Specifiche tecniche del Processo Telematico

PDF ottenuto da trasformazione di documento testuale



Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Specifiche tecniche del Processo Telematico

PDF ottenuto da scansione di documento analogico



DM 44.11

Regole tecniche del Processo Telematico

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati

1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i **formati previsti dalle specifiche tecniche** stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. È consentito l'utilizzo dei **formati compressi**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Specifiche tecniche del Processo Telematico

Il formato dei documenti informatici allegati artt. 12 RT e 13 ST

- privi di elementi attivi
- formati: **.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml**
- formati: **.eml** e **.msg** (purché contengano file dei formati di cui **sopra**)
- formati compressi: **.zip .rar .arj** (purché contengano file dei formati di cui **sopra**)
- può essere sottoscritto con firma digitale

**MANCANO FORMATI
AUDIO - VIDEO**

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

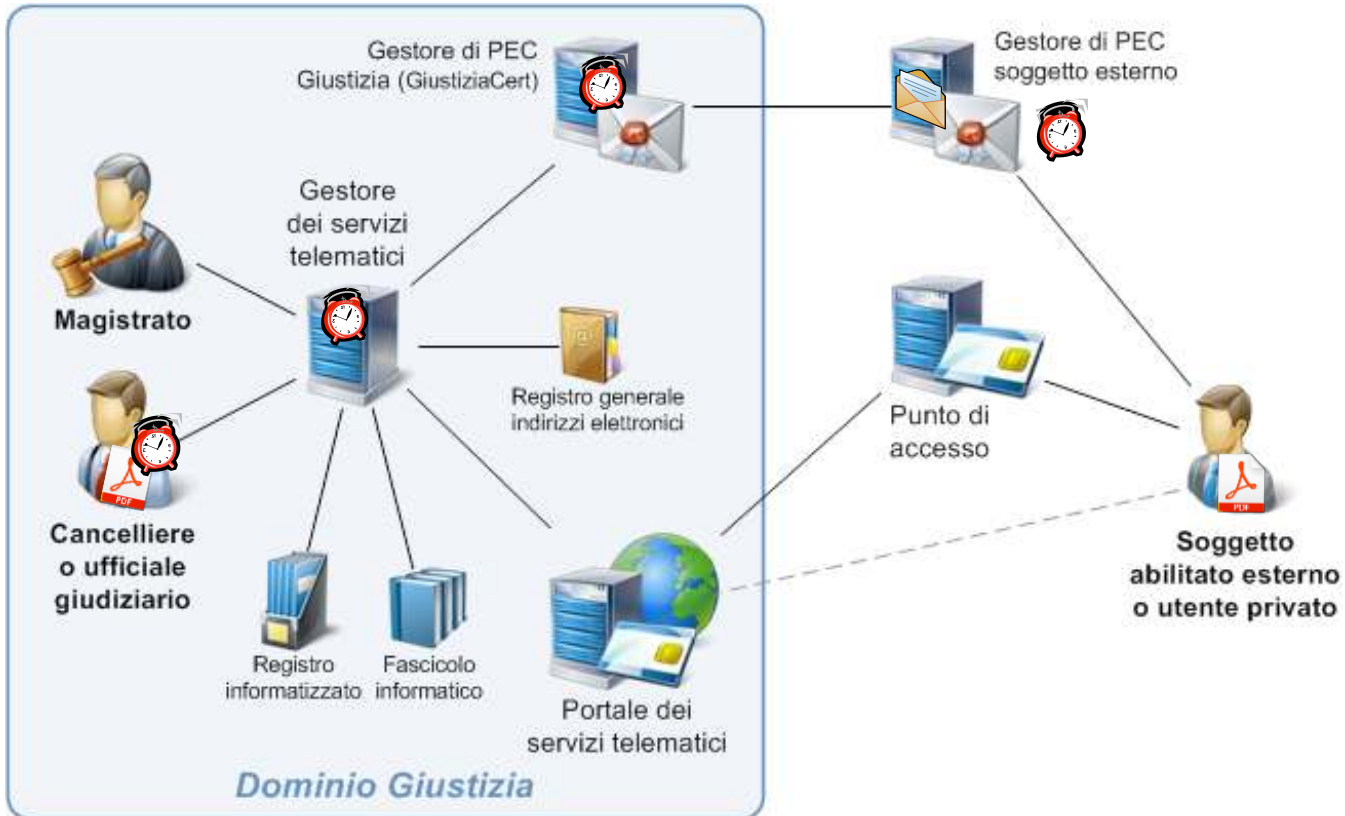
PDF ottenuto da scansione di documento analogico



**Non solo è consentito ma è
formato quasi esclusivo**



IL FLUSSO DI DEPOSITO



Momento di perfezionamento del deposito

DM 44.11

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene **generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e' rilasciata **dopo le ore 14** il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Momento di perfezionamento del deposito

DL 179.2012 - Art. 16-bis

7. Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

RdA



1

RdAC=deposito



2

Esito controlli
automatici



3

Accettazione
deposito

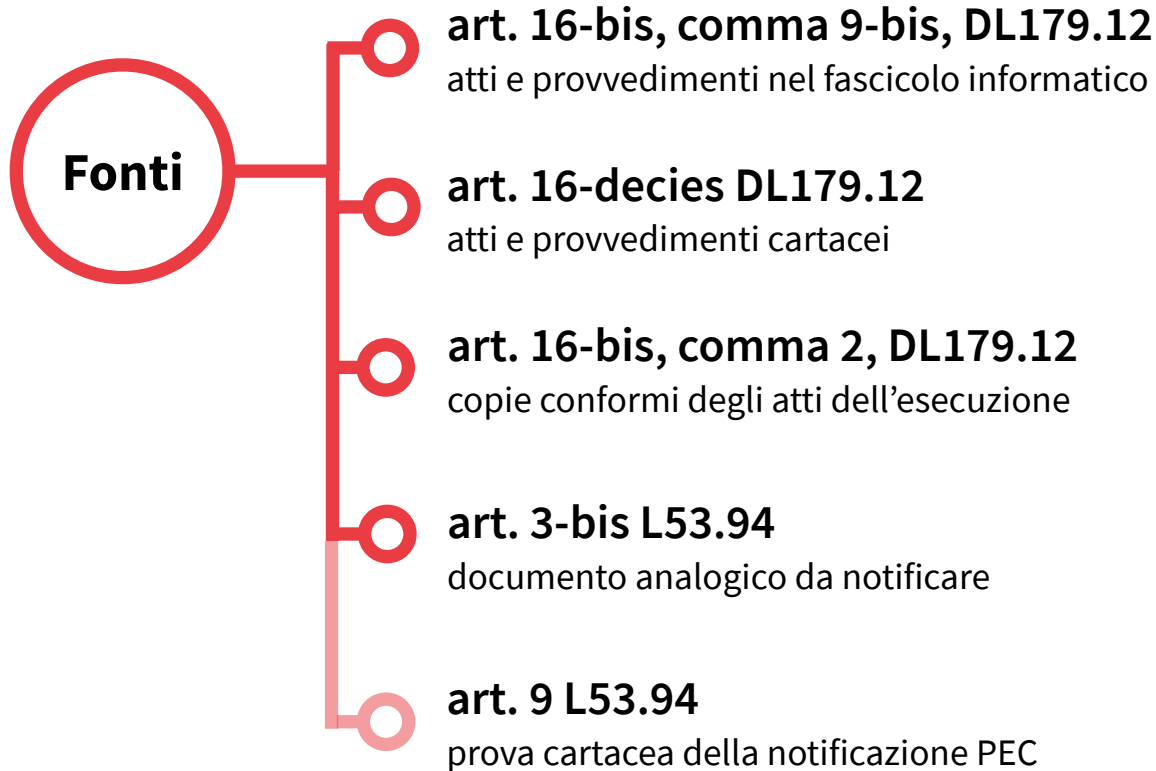


4



ATTESTAZIONI CONFORMITÀ

Il potere di attestazione dell'avvocato



Il potere di attestazione dell'avvocato

Fonti

art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12

atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 16-decies DL179.12

atti e provvedimenti cartacei

art. 16-bis, comma 2, DL179.12

copie conformi degli atti dell'esecuzione

art. 3-bis L53.94

documento analogico da notificare

art. 9 L53.94

prova cartacea della notificazione PEC

art. 23, comma 9-bis, DL137.21

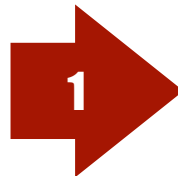
attestazione formula esecutiva telematica

Il potere di attestazione dell'avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Le **copie informatiche**, anche per immagine, di **atti processuali** di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei **provvedimenti** di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.



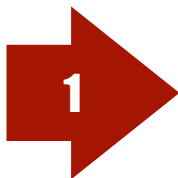
Il potere di attestazione dell'avvocato

Oggetto: • **copie informatiche**, anche per immagine

Contenuto: • atti delle parti
• atti degli ausiliari del giudice
• provvedimenti del giudice

Collocazione: • fascicoli informatici
• trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche

Effetto: • **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale di attestazione del cancelliere

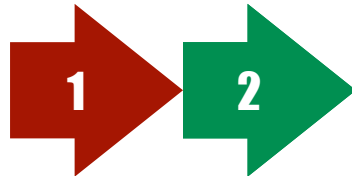


Il potere di attestazione dell'avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Il **difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre** con modalità telematiche **duplicati, copie analogiche o informatiche** degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed **attestare la conformità** delle copie estratte **ai corrispondenti atti** contenuti nel fascicolo informatico.



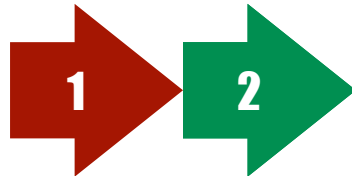
Il potere di attestazione dell'avvocato

Chi: • il difensore

Attività: • estrazione con modalità telematiche

Oggetto: • copia informatica
• copia analogica

Potere: • **attestare la conformità** delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico

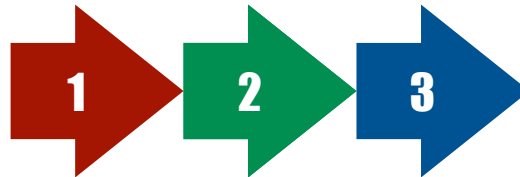


Il potere di attestazione dell'avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Le **copie analogiche ed informatiche**, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, **equivalgono all'originale**.



Il potere di attestazione dell'avvocato

ORIGINALI ANALOGICI

ARTICOLO 16-DECIES

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico** e detenuto in originale o in copia conforme, **attestano la conformità della copia** al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il potere di attestazione dell'avvocato

ARTICOLO 16-DECIES

QUANDO: deposito **copia informatica**, anche per immagine

COSA: **atto processuale di parte** o **provvedimento del giudice** formato su **supporto analogico** e detenuto in originale o in copia conforme

ATTIVITÀ: **attestazione di conformità** della copia al predetto atto

EFFETTO: la copia attestata **equivale all'originale o alla copia conforme** dell'atto o del provvedimento.

Il potere di attestazione dell'avvocato

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

Il potere di attestazione dell'avvocato

DOCUMENTI ANALOGICI DA NOTIFICARE PEC

ARTICOLO 3-BIS - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità** con le modalità previste dall'**articolo 16-undecies** del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il potere di attestazione dell'avvocato

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICA PEC

ARTICOLO 9 - L53.94

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'**avvocato estrae copia** su supporto analogico del **messaggio** di posta elettronica certificata, dei suoi **allegati** e della **ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna** e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il potere di attestazione dell'avvocato

ARTICOLO 16-UNDECIES

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati **pubblici ufficiali** ad ogni effetto.

ARTICOLO 6 - L53.94

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato **pubblico ufficiale** ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge **costituisce grave illecito disciplinare**, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES

1. attestazione della **copia analogica**
2. attestazione della **copia informatica**
 - nel **medesimo documento**
 - su **documento informatico separato**

Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES

Modalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, **che sia però congiunto materialmente alla medesima**.

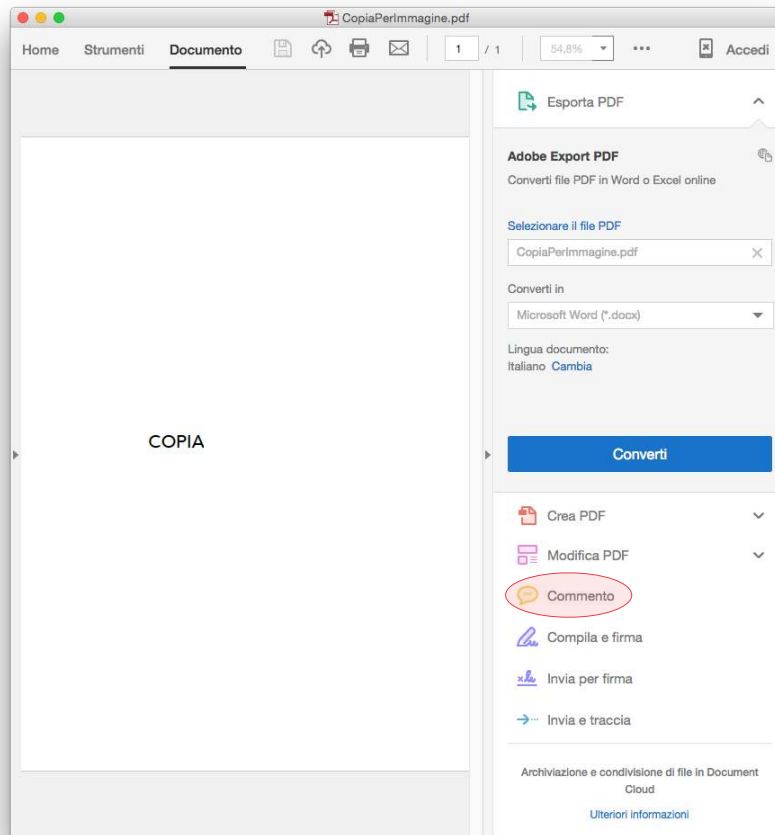
Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES

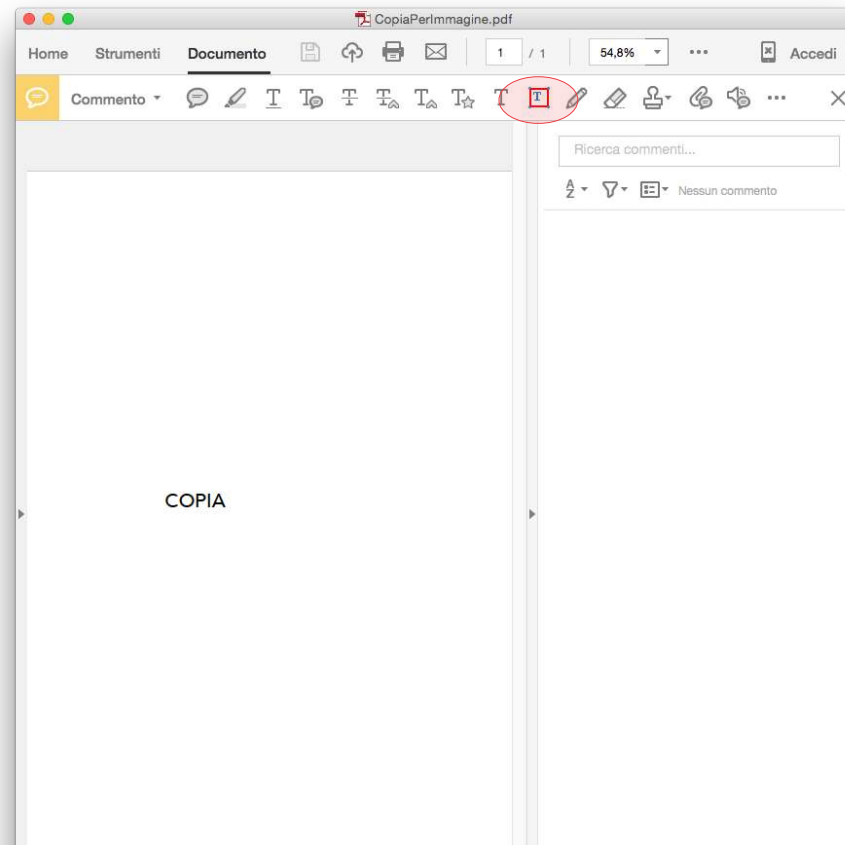
Modalità dell'attestazione di conformità

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una **copia informatica**, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

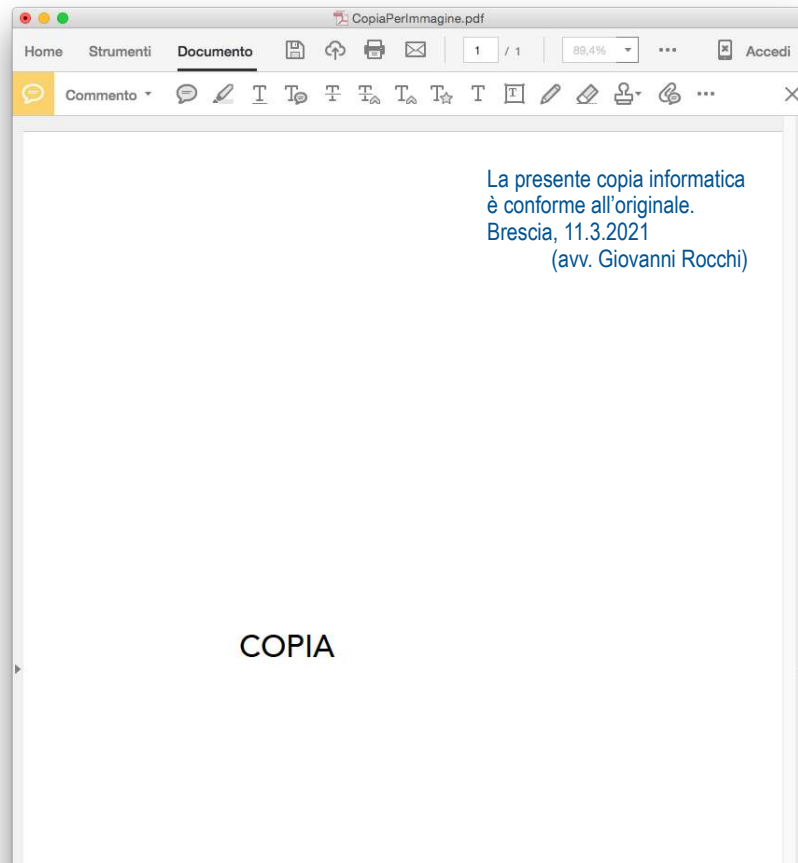
Le modalità attestazione



Le modalità attestazione



Le modalità attestazione



Le modalità attestazione

DOCUMENTO SEPARATO

ARTICOLO 16-UNDECIES

pubblicate 8.1.16
vigore 9.1.16

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può **alternativamente** essere apposta su un **documento informatico separato** e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo **esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche** stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, **l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

Le modalità attestazione

DOCUMENTO SEPARATO - RELAZIONE NOTIFICAZIONE

ARTICOLO 16-UNDECIES

3. ... Se la copia informatica è destinata alla notifica, **l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

Art. 3-bis - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

...

La relazione (di notificazione: ndr) **deve contenere:**
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Le modalità attestazione

ART. 19 ter - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un **documento informatico in formato PDF** e contiene una **sintetica descrizione del documento** di cui si sta attestando la conformità nonché **il relativo nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto** dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica **è destinata ad essere depositata** secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica **è destinata ad essere notificata** ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
- ...
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti **può anche riferirsi a più documenti informatici**.

Le modalità attestazione

ART. 19 ter - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

- attestazione inserita in un documento informatico in **formato PDF**
- contiene una **sintetica descrizione del documento** attestando
- la conformità nonché il relativo **nome del file**
- **sottoscrizione digitale**

1) deposito telematico: attestazione nella busta di deposito

2) notifica telematica: descrizione documento e nome file nella relata

Le modalità attestazione

ALLEGAZIONE DELL'ATTESTAZIONE AL DEPOSITO

The screenshot shows a software interface with a 'Modifica Import' dialog box open. The dialog box has a title bar with standard window controls (red, yellow, green buttons). Inside the dialog, the 'Nome file' field contains 'AttestazioneDiConformità' followed by a '.pdf' extension. The 'Tipo documento' section has two radio buttons: 'Allegato semplice' (unselected) and 'Attestazione di conformità' (selected). Below this is a 'Note:' field with a text area containing the text '(tale annotazione è di utilità all'utente e non verrà inclusa nella busta del deposito)'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Annulla' (with a red 'X' icon) and 'OK' (with a green checkmark icon). The background interface shows a table with columns 'Tipo' and 'Allegato sem', and a sidebar on the right with icons for 'Importa', 'Visualizza', 'Elimina', 'Modifica Conformità', 'N.I.R.', and 'Crea N.I.R.'. A 'Live!' button is visible in the bottom left corner.

Allegati

Tipo

Allegato sem

Modifica Import

Nome file : AttestazioneDiConformità .pdf

Tipo documento : ☐ Allegato semplice ☒ Attestazione di conformità

Note:
(tale annotazione è di utilità all'utente e non verrà inclusa nella busta del deposito)

Annulla OK

Importa

Visualizza

Elimina

Modifica Conformità

N.I.R.

Crea N.I.R.

Esporta Busta

Live!

Le modalità attestazione

Attestazione di conformità



Si attesta che le copie informatiche dei seguenti documenti:

- atto di citazione notificato in data (AttoDiCitazione.pdf)
 - atto di precetto notificato in data (AttoDiPrecetto.pdf)
 - ordinanza resa in data nel procedimento N.... / ... RG (OrdinanzaGGMMAA.pdf)
 - sentenza N.... / ... in data nel procedimento N.... / ... RG (SentenzaGGMMAA.pdf),
- sono conformi ai rispettivi originali.

Brescia, 11.3.2021

(avv. Giovanni Rocchi)



NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

LEGGE 21.1.1994 N.53
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali
per gli avvocati e procuratori legali

Art. 1 (L.53/94)

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. **Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.**

Articolo 3 bis (L.53/94)

Modalità di esecuzione della notificazione a mezzo PEC

1. La notifica si esegue mediante **allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio** di posta elettronica certificata.
2. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'**indirizzo (del destinatario) risultante da pubblici elenchi** ...
3. La notificazione può essere eseguita **esclusivamente utilizzando un indirizzo (del mittente) di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.**

PUBBLICI ELENCHI

Articolo 16 ter D.L. 179/12

1. A decorrere dal **15 dicembre 2013**, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

- ① **domicilio digitale del cittadino (Anagrafe Nazionale Persone Residenti - ANPR)**
- ② **elenco presso il Ministero della Giustizia degli indirizzi PEC delle amm. pubbliche**
- ③ **indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti - INI-PEC**
- ④ **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - ReGIndE**
- ⑤ **Indice Pubbliche Amministrazioni**

espunto dal DL90.2014



PUBBLICI ELENCHI

⑤ Indice Pubbliche Amministrazioni

DL 76.2020 art.28

Articolo 16 ter D.L. 179/12

1-ter ... in caso di **mancata indicazione** nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'**elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Articolo 16, comma 13, D.L. 179/12

13. In caso di **mancata comunicazione ai sensi del comma 12**, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le **notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.**

INI - PEC
Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
art. 6 bis CAD (DLgs 82.2005)

Istituito con D.M. 19.3.2013

- ▶ imprese in forma societaria
- ▶ imprese individuali (obbligo comunicazione PEC 30.6.2013)
- ▶ professionisti iscritti in albi ed elenchi previsti dalla legge

www.inippec.gov.it



Cosa è la PEC



Per approfondire >



Cerca indirizzo PEC

News

15 dicembre 2013 - Notifiche atti e pubblici elenchi
10/12/13

INI-PEC. Come funziona

INI-PEC mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando la vita di tutti.

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

[Leggi tutto](#)

Cosa è la PEC

PEC è l'abbreviazione di Posta Elettronica Certificata, il sistema che permette di inviare e ricevere e-mail con valore legale.

Oggi la PEC rappresenta il futuro delle comunicazioni perché rende gli scambi di documenti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, immediati, efficaci e sicuri.

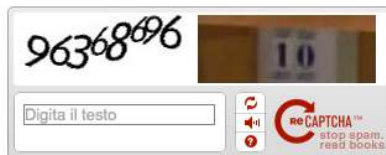
[Leggi tutto](#)

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

Professionisti

Imprese

Nome	Giovanni
Cognome	Rocchi
Codice Fiscale	
Categoria professionale	Avvocati
Provincia	
Numero di iscrizione all'ordine	
Indirizzo PEC	



Cerca PEC Professionista

Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il testo di controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"

In questa sezione

- > Che cosa è la PEC
- > Riferimento normativo
- > INI-PEC. Come funziona
- > News
- > Contattaci

Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC

Giovanni Rocchi

Copia indirizzo negli appunti e ricerca

PEC giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it ✉

C.F. RCCGNN65L02B157C

Categoria professionale **Ordine degli Avvocati di Brescia**Provincia **BRESCIA**Numero di iscrizione all'ordine **627**Data di aggiornamento 🕒 **22 gennaio 2014**

Formato dati CSV (.csv)

Download 📁 File

AVVERTENZA: Il servizio fornisce informazioni in ordine agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei professionisti ed imprese presenti sul territorio italiano, con esclusione di qualsiasi garanzia in merito alla correttezza e validità temporale dei predetti indirizzi PEC. Pertanto, l'utente, consultando l'indice, accetta di esonerare il MISE ed InfoCamere S.C.p.A, in qualità di gestore dell'infrastruttura tecnologica, da qualsiasi responsabilità in ordine alla correttezza e validità degli indirizzi PEC contenuti nell'indice stesso

Si ricorda che l'utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, si segnala che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare gli indirizzi PEC contenuti nell'indice ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (secondo quanto stabilito dall'art.130, co.1 e 2, del D.Lgs 196/2003 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013).

Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il testo di controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"

In questa sezione

- > Che cosa è la PEC
- > Riferimento normativo
- > INI-PEC. Come funziona
- > News
- > Contattaci

RegIndE
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Istituito ai sensi dell'art. 7 D.M. 44/2011

Contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni (difensori, ausiliari del giudice) e degli utenti privati.

pst.giustizia.it

CERCA

Vai

[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)

Italiano - English

Home

Servizi

Schede pratiche

News

Documenti

Download

Ultime News

- 08/03/17 - Pagamenti Telematici - Interruzione del servizio
- 22/02/17 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione
- 21/02/17 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione

[Tutte le news](#)

I piu' visti

1. Consultazione pubblica dei registri
2. Uffici Giudiziari
3. Punti di accesso
4. Consultazione Pubblica dei Registri
5. Consultazioni

Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)

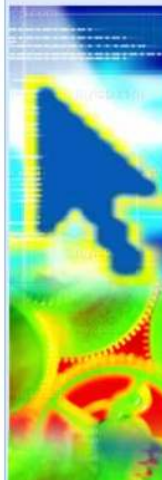
Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

Servizi



Servizi riservati

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

[Accedi](#)

Consultazione registri Corte di Cassazione

Consultazione registri Corte di Cassazione

[Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

[Accedi](#)

Pagamenti

Pagare con strumenti telematici.

[Accedi](#)

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

[Accedi](#)

Area Riservata Amministratori Giudiziari

Area Riservata Amministratori Giudiziari

[Accedi](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » ReGIndE

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Ricerca nel Registro

Cognome * (Inserire almeno tre caratteri per la ricerca)

Nome

Ente di appartenenza

Ruolo



Servizi Online Uffici Giudiziari

Ministero della Giustizia

CERCA

Vai

[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)

Italiano - English

[Home](#)[Servizi](#)[Schede pratiche](#)[News](#)[Documenti](#)[Download](#)[Home](#) » [Servizi](#) » ReGIndE

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Ricerca nel Registro

Cognome * (Inserire almeno tre caratteri per la ricerca)

Rocchi

Nome

Giovanni

Ente di appartenenza

ODA BRESCIA

Ruolo

Esegui ricerca

Pulisci

Nome	Cognome ▲ ▼	Domicilio legale	Codice fiscale	PEC	Dettaglio Enti e Ruoli
Giovanni	Rocchi	Via Vittorio Emanuele II, 1 - BRESCIA	RCCGNN65L02B157C	giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it	[+] Dettagli

Registro delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Istituito ai sensi dell'art. 16 DL179.12

12. Al fine di favorire le **comunicazioni** e **notificazioni** per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, **comunicano al Ministero della giustizia**, con le regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e successive modificazioni, **a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. ...

pst.giustizia.it

Registro delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Novità introdotta con l'art.28 DL74.2020

... Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri **organi o articolazioni, anche territoriali**, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica **nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale**. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

pst.giustizia.it

CERCA

Vai

[Mappa del sito](#) | [Glossario](#)

Italiano - English

[Home](#)[Servizi](#)[Schede pratiche](#)[News](#)[Documenti](#)[Download](#)**Ultime News**

- 08/03/17 - Pagamenti Telematici - Interruzione del servizio
- 22/02/17 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione
- 21/02/17 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione

[Tutte le news](#)**I piu' visti**

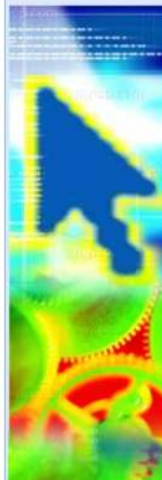
1. Consultazione pubblica dei registri
2. Uffici Giudiziari
3. Punti di accesso
4. Consultazione Pubblica dei Registri
5. Consultazioni

Documenti

Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)**Download**

Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)**Servizi****Servizi riservati****Consultazione registri**

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

[Accedi](#)**Consultazione registri Corte di Cassazione**

Consultazione registri Corte di Cassazione

[Accedi](#)**Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)**Registro PP.AA.**

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

[Accedi](#)**Pagamenti**

Pagare con strumenti telematici.

[Accedi](#)

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

[Accedi](#)

Area Riservata Amministratori Giudiziari

Area Riservata Amministratori Giudiziari

[Accedi](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » RegistroPPAA**Pubbliche Amministrazioni**

Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter

Consultazione Registro

Ricerca Pubblica Amministrazione

Denominazione

PEC

Codice fiscale o partita IVA

Denominazione

Codice Fiscale

PEC

Nessun risultato trovato.

[Home](#) » [Servizi](#) » [RegistroPPAA](#)**Pubbliche Amministrazioni**

Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter

Consultazione Registro

Ricerca Pubblica Amministrazione

Denominazione

*Brescia

PEC

Codice fiscale o partita IVA

Esegui ricerca

Denominazione	Codice Fiscale	PEC
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	03775430980	legale@pec.ats-brescia.it
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA	80013870177	anagrafe@bs.legalmail.camcom.it
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRESCIA	80052750173	
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA - SEZIONE BERGAMO	95228470167	
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	98007650173	ammcentr@cert.unibs.it
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA	98084370174	dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it
AVVOCATURA DELLO STATO DI BRESCIA	98093490179	ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA	98186980177	rifugiati.brescia@pec.interno.it



indicepa.gov.it

Indice dei Domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi



Entra con SPID

Area Riservata

Cos'è

Per gli Enti

Consulta i dati

Documenti

La comunicazione con le PA inizia da qui.

I dati degli Enti sono aggiornati al **11/03/2021 ore 00:00:37**.

Numero Verde
800 894 109



Apri un ticket



Controlla un ticket aperto



Verifica browser

Fatturazione elettronica



10-04-15

Dal 31 Marzo 2015 la fatturazione elettronica è un obbligo verso tutta la pubblica amministrazione.

Se non sei ancora entrato a far parte dell'IPA, fallo subito e inserisci così tutti i dati richiesti sui servizi di fatturazione.

[► LEGGI TUTTO](#)

In primo piano



04-03-21

Il portale IPA si rinnova, se ne vuoi sapere di più clicca [qui](#).

A partire dal 1 marzo i referenti potranno accedere all'area riservata tramite le proprie credenziali SPID o le credenziali convenzionali già rilasciate.

[► ARCHIVIO NOTIZIE](#)

Amministrazioni più cliccate

- 1 Agenzia delle Entrate
- 2 Regione Lombardia
- 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 4 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- 5 Ministero della Salute
- 6 Ministero dell'Interno
- 7 Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 8 Ministero dello Sviluppo Economico

**indicepa.gov.it**Indice dei Domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi

Area Riservata

Cos'è

Per gli Enti

Consulta i dati

Documenti

Cerca



Home > Risultati Ricerca > Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS > Elenco PEC

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS**

Elenco PEC

Visualizza record/pagina

Cerca:

Tipo	Nome	Indirizzo email
AMM	Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS	ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
AOO	Abruzzo	direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
AOO	Acqui Terme	direzione.agenzia.acquiterme@postacert.inps.gov.it
AOO	Adria	direzione.agenzia.adria@postacert.inps.gov.it
AOO	Agordo	direzione.agenzia.agordo@postacert.inps.gov.it
AOO	Agrigento	direzione.provinciale.agrigento@postacert.inps.gov.it
AOO	Agropoli	direzione.agenzia.agropoli@postacert.inps.gov.it
AOO	Alba	direzione.agenzia.alba@postacert.inps.gov.it
AOO	Albano Laziale	direzione.agenzia.albanolaziale@postacert.inps.gov.it
AOO	Albenga	direzione.agenzia.albenga@postacert.inps.gov.it

Record dal 1 al 10 di 495 record

Precedente

1

2

3

4

5

...

50

Successiva

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

L'atto da notificare dovrà essere:

- un **documento informatico**
- una **copia informatica** di documento analogico



Esclusivamente PDF

da **allegare** ad un messaggio PEC unitamente alla **relazione di notificazione**, anch'essa da predisporre in forma di **documento informatico separato** dall'atto da notificare e sottoscritto con firma digitale,

il messaggio deve indicare nel **campo oggetto** la dicitura:

“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”

Creazione Notifica

Descrizione riferimento

Riferimento:

Fascicolo

Fascicolo selezionato: <nessuno>

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente:

 **giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it**

Destinatari:

 **Reginde**  **INI-PEC**  **PP. AA**  **Nuovo**  **Elimina**

Denominazione	PEC	Cod. Fiscale	Pub. Elenco
---------------	-----	--------------	-------------

Testo del messaggio

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitali>

Allegati

 **Aggiungi**

 **Rinomina**

 **Elimina**

 **Visualizza**

 **Relata**

 **Firma**

 **Annulla**

 **Invia**

Giovanni Rocchi © 2021

ART. 19 bis - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un **documento originale informatico**, esso deve essere in **formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale**, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i **documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici**, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in **formato PDF**.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'**atto del processo da trasmettere telematicamente** all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

ART. 18 DM 44/2011

(modificato 3.4.2013 n.48)

5. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, procede all'**asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2**, del codice dell'amministrazione digitale, **inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione**, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

ART. 22 D.LGS 82/2005 (CAD)

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, **se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

ART. 6 L. 53/1994

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è **considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto**.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge **costituisce grave illecito disciplinare**, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 58 –Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.**

CONTENUTO NECESSARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mittente

- a) il **nome, cognome** ed il **codice fiscale** dell'avvocato notificante;
- ~~b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;~~
- c) il **nome e cognome** o la **denominazione e ragione sociale** ed il **codice fiscale** della parte che ha conferito la procura alle liti;

Destinatario

- d) il **nome e cognome** o la **denominazione** e ragione sociale del destinatario;
- e) l'**indirizzo di posta elettronica certificata** a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'**elenco** da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'eventuale **attestazione di conformità**;

h) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento: **ufficio giudiziario**, la **sezione**, il **numero e l'anno di ruolo**.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. GIOVANNI ROCCHI (C.F. RCCGNN65L02B157C) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di BRESCIA, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di [DATI DELLA PARTE DIFESA], nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. [EV. AGGIUNGERE "che si allega alla presente notifica"]

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a LASCIOLI MAURIZIO (C.F./P.IVA LSCMRZ56M13B664S) all'indirizzo di posta elettronica maurizio.lascioli@brescia.pecavvocati.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

☐ DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del [TRIBUNALE] sezione [SEZIONE] R.G. [R.G.]

☐ ATTESTO (per copia telematica di originale cartaceo)

che la copia informatica [NOME FILE] allegata è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] dal quale è estratta.

☐ ATTESTO (per copia telematica di originale telematico)

che la copia informatica [NOME FILE] allegata è conforme all'originale telematico [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] estratto dal fascicolo informatico RG __/__/__ del Tribunale di _____.

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



**Atto da
notificare**



**Relazione di
notificazione**



LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



**Atto da
notificare**



**Procura alle
liti**



**Relazione di
notificazione**



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 83. Procura alle liti

...

... La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e **congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici**, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

ART. 18 DM 44/2011

(modificato 3.4.2013 n.48)

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è **rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata** mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



**Atto da
notificare**



**Procura alle
liti**



**Relazione di
notificazione**



LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



RICEVUTA

- SINTETICA
- BREVE

- COMPLETA

ART. 18 DM 44/2011

(modificato 3.4.2013 n.48)

5. **La ricevuta** di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è **quella completa**.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Articolo 3 bis (L.53/94)

...

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Art. 16-septies Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile **si applica anche** alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita **dopo le ore 21**, la notificazione **si considera perfezionata alle ore 7** del giorno successivo.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Corte cost. 09-04-2019, n. 75

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'**art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** ... nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 **si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.**

PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

La prova **telematica** della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del **messaggio inviato**, della **ricevuta di accettazione** e della **ricevuta di avvenuta consegna**.

Produzione dei files dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail.

ART. 19 bis - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

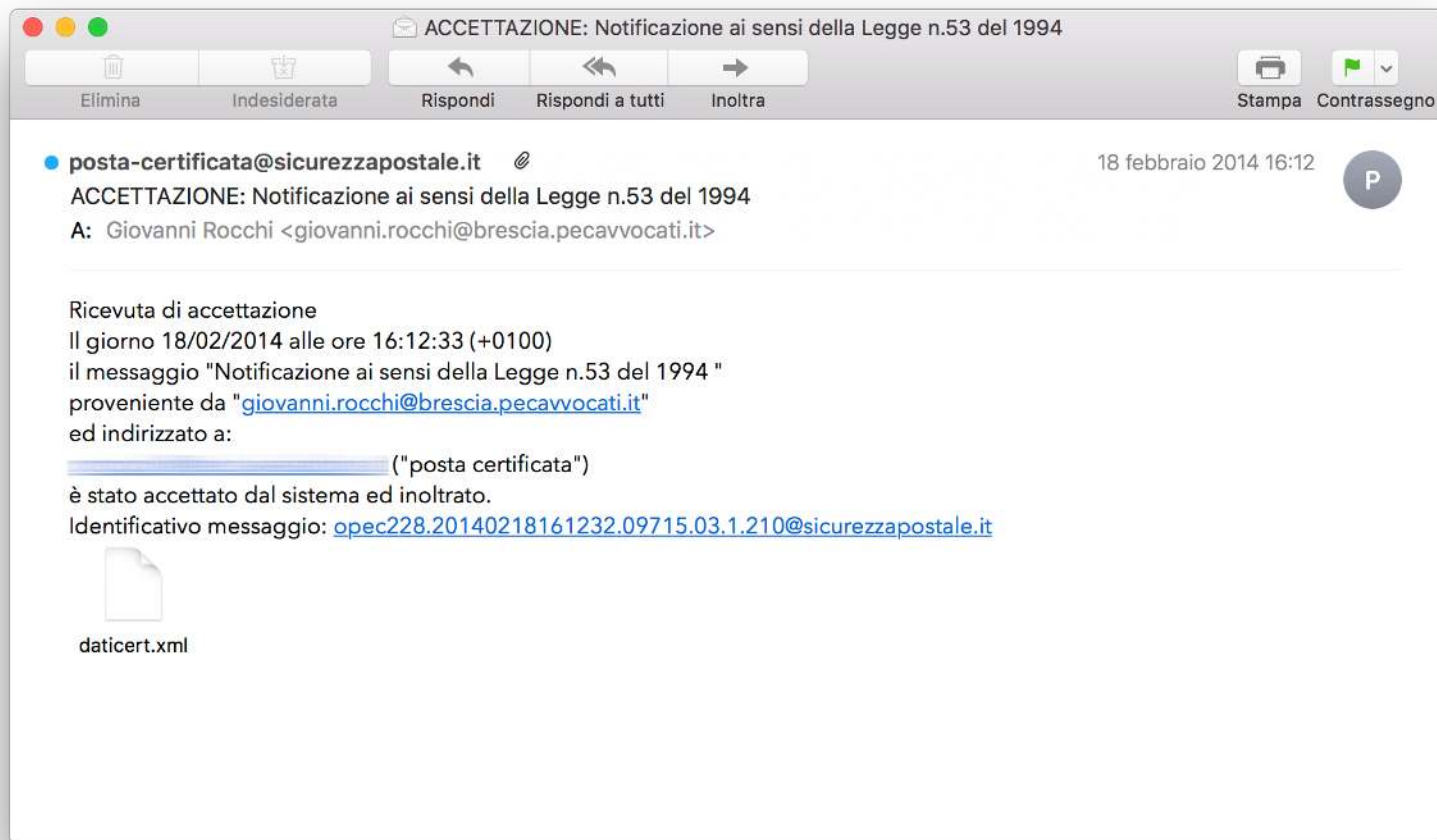
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata **inserendo l'atto notificato** all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la **ricevuta di accettazione** e la **ricevuta di avvenuta consegna** relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

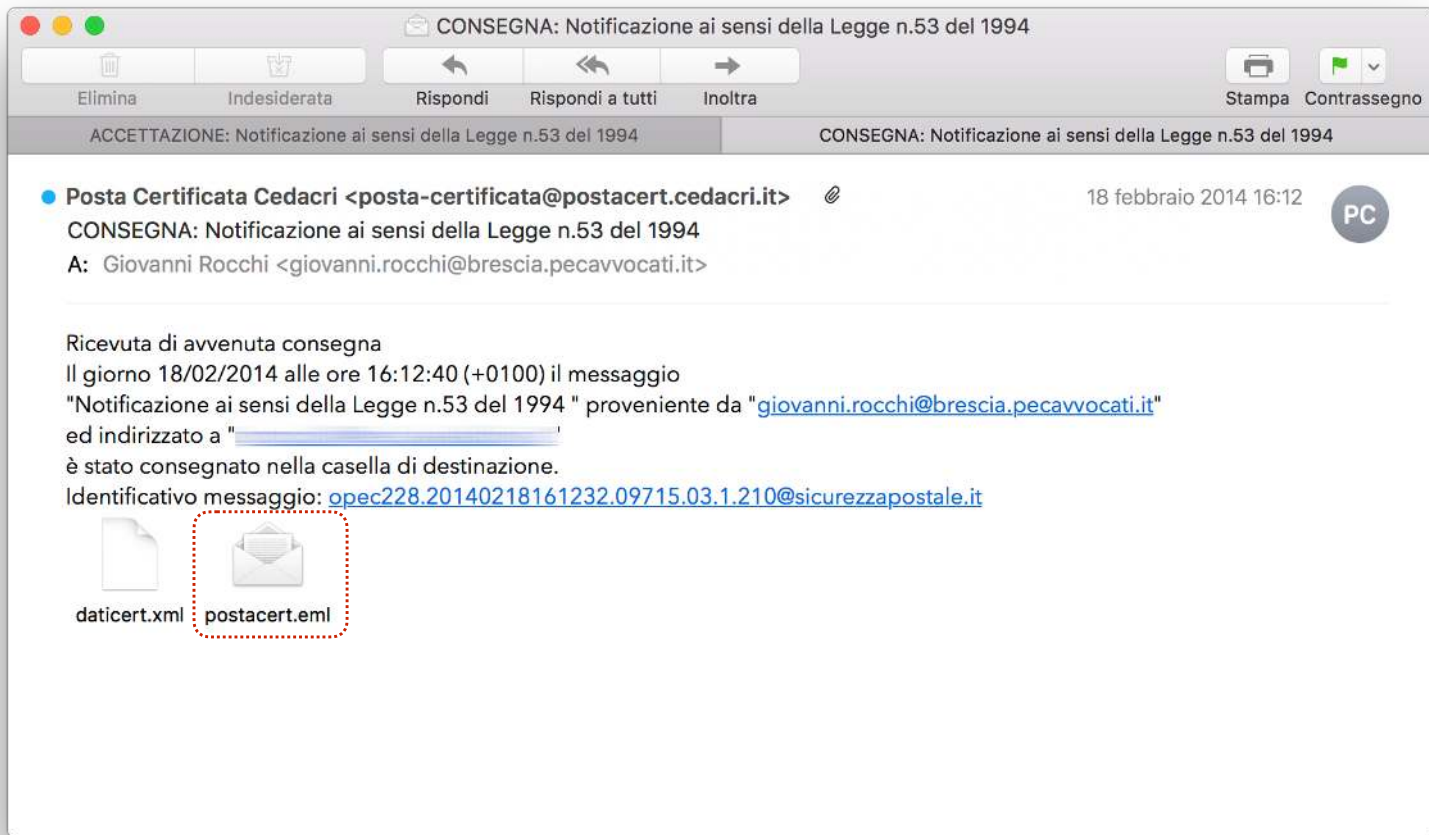
[illegible][illegible]

Giovanni Rocchi © 2021

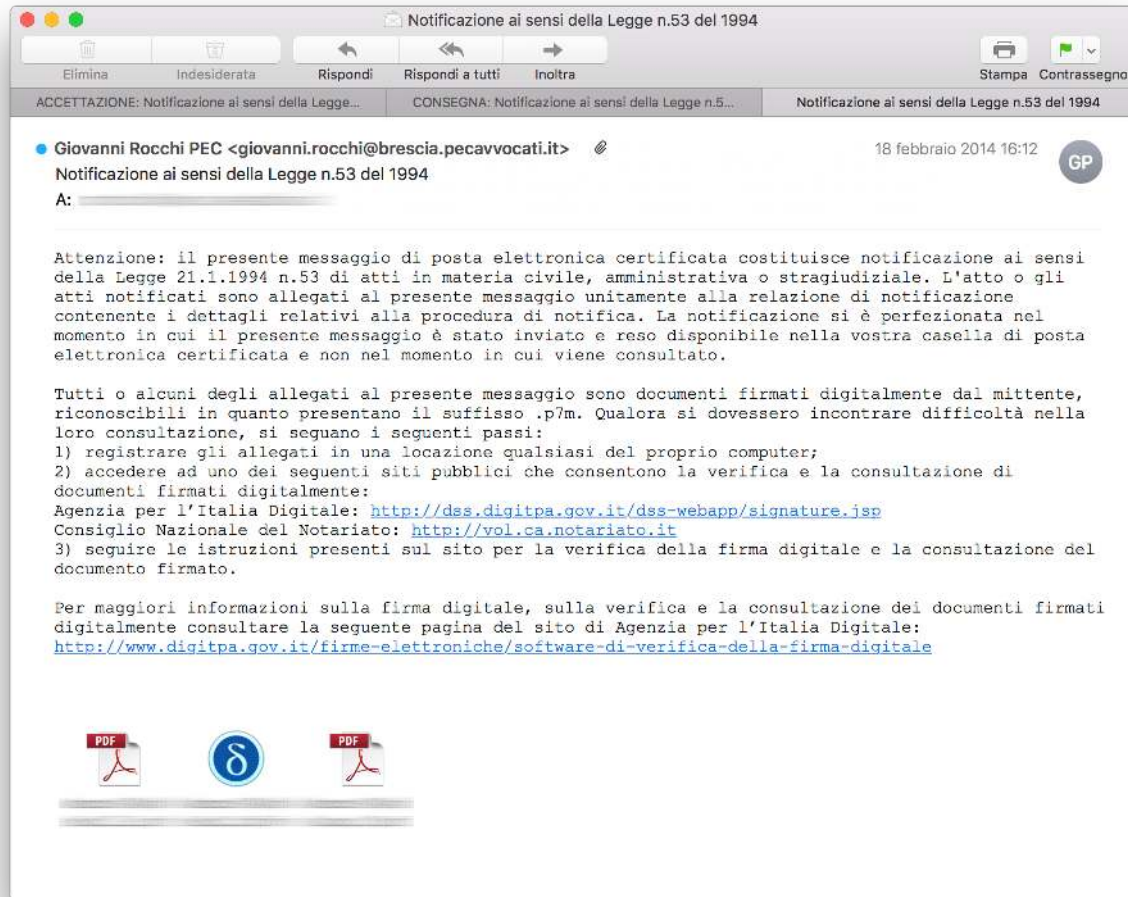
LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC



LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC



LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC



LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Gestione Deposito

Fase : **Fase Introduttiva**
Tipo atto : **Istanza generica**

Redazione Atti | **Atto Principale** | Pagamenti Telem... | Notificazioni

Nome file : **AttoPrincipale.pdf** | Importa | Visualizza | Posta/Banca | Importa Ricevute

Allegati

Tipo	Nome	
Ricevuta di accettazione	ACCETTAZIONE_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994.eml	7
Ricevuta di avvenuta consegna	CONSEGNA_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 .eml	...

Importa
Visualizza
Elimina
Modifica Conformità
N.I.R.
Crea N.I.R.

Live! | **DATI STRUTTURATI** | BUSTA (STIMA: 1.594 Kb)

MODIFICA DATI FASCICOLO | MODIFICA DATI AGGIUNTIVI | VISUALIZZA DATI ATTO.XML | Crea Busta | Esporta Busta

STATO DEPOSITO : **PRONTO**

⚠ Errori presenti nella validazione XML
⚠ Verifica Consultazione Fascicolo Live! (ONLINE) non eseguita

Chiudi

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, **il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.**

1-bis. **Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis**, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato **debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche**, procede ai sensi del comma 1-bis.

LA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE

Produzione prova analogica con la procedura di cui all'art.9 L.53/1994.

Stampa:

- (1) il **messaggio di PEC** di invio della notificazione;
- (2) tutti gli **atti allegati**;
- (3) la **ricevuta di accettazione**;
- (4) la **ricevuta di avvenuta consegna (compreso il messaggio allegato)**;

Asseverazione a mente dell'art.23, comma 1, CAD >> **Art. 16 undecies DL179.12**

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: giovanni.rocchi@brescia.pecas.vocals.it

Data: 05/01/2017 19:00:07

A: _____

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitale.gov.it/firma-elettronica/software-di-verifica-della-firma-digitale>

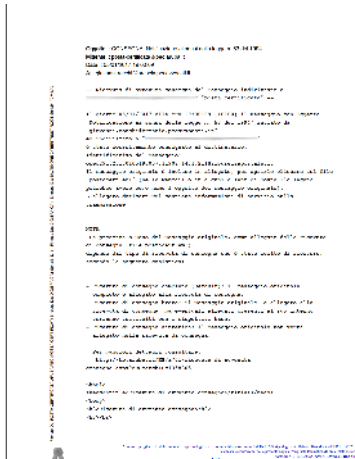
Allegati:
VERB_ORD_261216.pdf
Relata.pdf.p7m



ALLEGATI



RdA



RdAC

← MESSAGGIO

MARCA PER NOTIFICA

Art. 10 (L.53/94)

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente **non e' dovuto**.

ESENZIONE DALL' ANNOTAZIONE NEL REGISTRO CRONOLOGICO

Art. 8 (L.53/94)

4-bis. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo
posta elettronica certificata.**

GRAZIE



Seguiteci sui nostri canali istituzionali



@cameracivilebrescia



@cameracivile